

Percorso di giurisprudenza - Bancario

Segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia

Data ultimo aggiornamento: | di Tofani Cristiano Augusto, De Ficchy Francesco

Nota introduttiva

La Centrale dei Rischi è un servizio di centralizzazione dei rischi bancari sull'indebitamento della clientela, a partecipazione obbligatoria, istituito per la prima volta dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR) con delibera del 16 maggio 1962. *Ratio* dell'intervento fu quello di ridurre il rischio creditizio consentendo di monitorare concentrazioni di affidamenti da parte di diversi intermediari (precedentemente definiti quali aziende di credito e istituti di credito) in favore dello stesso soggetto (i c.d. "fidi multipli").

La disciplina è stata aggiornata dalla Banca d'Italia mediante la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, ed è definito come un sistema informativo sull'indebitamento complessivo della clientela bancaria e finanziaria. Tale sistema è affidato alla cura ed alla gestione della Banca d'Italia ed è alimentato da banche ed intermediari finanziari mediante la trasmissione di dati sui rapporti creditizi aperti da questi ultimi.

Le segnalazioni degli intermediari riguardano l'importo del credito, la condizione di rischio e comunque soltanto importi superiori alla soglia minima di rilevanza pari ad Euro 30.000.

Con l'emanazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il fondamento normativo della centrale dei rischi e del relativo sistema è dato ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) prevedendo che *"La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: (...) b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni". In considerazione del fatto che l'insolvenza del soggetto affidato, ovvero il debitore, è causa di rischi alla stabilità del sistema finanziario, questo è ricompreso nell'ambito di applicazione di tale norma. In precedenza, fondamento normativo del sistema della Centrale dei Rischi era individuato ai sensi dell'art. 32 della legge bancaria del 1936 prevedendo la facoltà per le autorità creditizie di assumere provvedimenti relativi alle "cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo di fidi".*

In base alla più recente delibera CICR del 29 marzo 1994 e alla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia, sono obbligati ad alimentare il sistema della Centrale Rischi: le banche italiane e le filiali all'estero, nonché le filiali di banche estere e gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia che esercitano l'attività di erogazione di finanziamenti sotto qualunque forma. Tali intermediari possono loro stessi interrogare la Centrale dei Rischi con finalità di valutazione e monitoraggio del rischio del debitore e quindi per conoscere il complessivo indebitamento (e la natura dello stesso nonché le garanzie prestate) di operatori possibili clienti. Chiaramente il flusso di informazioni è caratterizzato dall'obbligo di riservatezza da parte di tutti gli intermediari, seppure le informazioni siano liberamente accessibili dai soggetti debitori rispetto alle proprie posizioni.

Nella prassi degli affari e del mercato creditizio, la ratio del sistema non risiede più soltanto nella stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, bensì come espresso dalla stessa Banca d'Italia nel 2004, nel *“fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito, della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito”*. La dottrina non parla di cambiamento delle finalità della Centrale dei Rischi, bensì di ampliamento di queste. In particolare, l'ampliamento delle finalità è diretto oggi anche alla stabilità del mercato finanziario in generale a livello di mercato europeo. Sulla scorta di quanto affermato, ai sensi della legge del 18 aprile del 2005 è prevista la facoltà della Consob di accedere direttamente ai dati della Centrale dei Rischi e sulla base di un accordo tra autorità di vigilanza sottoscritto anche dall'Italia, è prevista la condivisione di informazioni con autorità straniere.

Alla gestione del sistema della Centrale dei Rischi provvede l'Autorità di Vigilanza, che coordina la raccolta dei dati e comunica gli stessi ai partecipanti. Il servizio offerto è quindi quello di prima informazione, mediante la trasmissione di un report contenente i dati nel dettaglio sugli affidamenti erogati utilizzabili da parte degli intermediari per valutare il merito creditizio di potenziali clienti, e da parte dei clienti per conoscere tutti i propri rapporti di credito pendenti ed eventualmente segnalati erroneamente. La Centrale dei Rischi quindi realizza una semplificazione documentale raccogliendo in modo completo i dati sugli affidamenti erogati in favore di un operatore economico.

Il procedimento di segnalazione è effettuato da parte degli intermediari con cadenza mensile mediante un modello preimpostato (il c.d. schema segnaletico). L'incorretta e ingiusta segnalazione determina un pregiudizio in capo agli interessati rispetto alla *“reputazione economica”* di questi (rendendo di fatto impossibile l'accesso al credito da parte delle imprese segnalate). L'illecita segnalazione è stata qualificata in dottrina come una fattispecie plurioffensiva. Il ricorrente è gravato da un rigoroso onere di adeguata allegazione circa l'illiceità della condotta dell'intermediario al fine di veder accolta la propria pretesa risarcitoria. La condotta dell'intermediario è censurabile soltanto laddove la segnalazione risulti errata ovvero non supportata da un effettivo rischio creditorio del cliente debitore.

L'avvertimento da parte dell'intermediario dell'esistenza di uno scoperto e delle relative conseguenze è sufficiente per esonerare quest'ultimo da qualsiasi pretesa risarcitoria. Con decisione del 3 marzo 2010, n. 95, il Collegio di Roma dell'ABF ha osservato che, affinché

“l’obbligo imposto ai partecipanti di avvisare il debitore circa l’imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito” sia adempiuto, il relativo preavviso di segnalazione alla centrale rischi deve pervenire a conoscenza della persona alla quale è destinato sulla base della normativa generale ai sensi dell’art. 1334 c.c. (applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi). Il preavviso produce quindi i propri effetti soltanto al momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, essendo ricompreso nell’ambito delle dichiarazioni recettizie. L’intermediario sarà quindi tenuto a dimostrare che il soggetto segnalato fosse stato posto nella condizione di conoscere l’imminente segnalazione.

Tuttavia, laddove vengono meno i relativi presupposti (ovvero il rischio di credito), l’intermediario è tenuto a cancellare la segnalazione come sancito dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991. A tal fine, gli intermediari devono dotarsi di personale e strutture organizzative che provvedano a *“rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse”* (cfr. decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario n. 392/2010). Inoltre, ai sensi dell’art. 8-bis del decreto-legge n. 70/2011, entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi inserite nella Centrale dei Rischi devono essere integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento.

L’erronea segnalazione comporta un danno al debitore al quale può essere riconosciuto un risarcimento del danno, inteso quale perdita di chance per l’impossibilità (o maggiore difficoltà) di accesso al mercato del credito. Il danno da perdita di chance, qualificato come danno morale, è liquidato in via equitativa ed è misurato considerando sia la natura imprenditoriale del debitore sia il periodo di tempo di mantenimento della segnalazione illegittima.

Riferimenti normativi:

Codice Civile

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

Decreto-legge n. 70/2011 (Decreto sviluppo)

Focus giurisprudenziale

La richiesta di cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi va rigettata se risultino provati i ripetuti ritardi nei pagamenti

In tema di cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi e a ogni altra banca dati relativa alla situazione creditizia, va rigettata la richiesta di cancellazione da parte dell’istante qualora risultino provati i ripetuti ritardi nei pagamenti ed il conseguente invio delle comunicazioni previste dall’art. 4 co. 7 della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 (risultando quindi rispettate le prescrizioni

di cui al provvedimento n. 438 del 26-10-2017 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali). In tale ipotesi l'iscrizione del nominativo è effettuata in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente. *Tribunale Mantova, provvedimento del 2 luglio 2019*

La segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima in caso di mancato preavviso o di errata valutazione sullo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato

La segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del TUB, per cui l'intermediario deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione, e anche in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza apprezzabile come grave e non transitoria difficoltà economica. *Tribunale di Firenze, sentenza del 9 gennaio 2019, n.42*

Fumus boni iuris – Obbligo di preavviso per la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e Crif – Sussistenza – Onere della prova. Periculum in mora – Danno in re ipsa – Sussistenza.

Periculum in mora

In merito alla sussistenza del fumus boni iuris, è illegittima la segnalazione a sofferenza presso la centrale Rischi di Banca d'Italia, quando l'intermediario segnalante non abbia preventivamente avvertito il ricorrente dell'imminenza della segnalazione stessa, nelle modalità e forme prescritte dalla legge (il preavviso). Quindi è un presupposto indefettibile per la validità della segnalazione a sofferenza, l'invio del preavviso imposto dalla normativa di settore ed il relativo onere della prova grava sul soggetto segnalante. Il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima è in re ipsa (danno morale costituito dalla perdita di chance), non essendo quindi oggetto ad uno specifico onere della prova dato che la illegittima segnalazione è già di per sé causa di un danno coincidente con la impossibilità (o maggiore difficoltà) di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima sono altresì permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. Costituisce fatto notorio che la segnalazione a sofferenza di un soggetto su iniziativa illecita di un istituto di credito non passa inosservata agli altri istituti che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali. L'esistenza del periculum in mora è ravvisabile anche laddove sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione e il ricorso cautelare. La distanza temporale non può essere di per sé ostativa al riscontro del periculum posto che una segnalazione a sofferenza potrebbe essere nell'immediato priva di effetti pregiudizievoli per il segnalato, ma in seguito manifestare la propria dannosità, mentre l'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l'attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce. *Tribunale di Torino, provvedimento del 26 Giugno 2019*

Intervenuta prescrizione del credito – Rettifica dei dati in Centrale Rischi a far data della consumazione della prescrizione

La sentenza dichiarativa di fallimento determina lo scioglimento ipso iure del contratto di

conto corrente e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti creditizi tra intermediario e impresa debitrice. *Cassazione Civile, Sentenza del 21 agosto 2013, n. 19325*

Ai sensi degli TUB e delle Delibera CICR del 29 marzo 1994 e del'11 luglio 2012, per dimostrare l'avvenuta prescrizione del credito, deve essere rettificato il contenuto della segnalazione in Centrale Rischi. *Tribunale di Siena, provvedimento del 13 Marzo 2019*

Illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d'Italia e nelle banche dati private – Omesso preavviso al cliente non consumatore – Provvedimento cautelare – Fumus boni iuris – Necessità del preventivo preavviso – Necessità del preventivo contraddittorio

Va confermato il provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c che ha ordinato la cancellazione della segnalazione a sofferenza che non sia stata preceduta dal preavviso di segnalazione (e relativa richiesta di adempiere al pagamento), in quanto tale atto è necessario a garantire il preventivo contraddittorio tra le parti, finalizzato a consentire al segnalato di poter regolarizzare la propria esposizione debitoria e quindi evitare un pregiudizio alla propria reputazione economica sul mercato e quindi non soltanto riferita alle parti del rapporto bancario. *Tribunale di Cassino, provvedimento del 3 Dicembre 2018*

Illegittima segnalazione – Competenza del Tribunale del luogo in cui ha la residenza il cliente debitore – Cancellazione dell'illegittima segnalazione

Il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati è competente territorialmente a pronunciarsi sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal soggetto segnalato e finalizzato ad ottenere la cancellazione dell'illegittima segnalazione del proprio nominativo nella centrale rischi della Banca d'Italia. *Tribunale de L'Aquila, provvedimento del 18 luglio 2018*

Ingiusta segnalazione a sofferenza – Pregiudizio per l'imprenditore circa revoca affidamenti concessi da intermediari terzi – Cancellazione della segnalazione

Una ingiusta segnalazione a sofferenza comporta un rischio molto elevato di grave pregiudizio per l'imprenditore, sia sotto il profilo di revoca degli affidamenti già concessi da altri intermediari, sia per la preclusione alla concessione di nuove agevolazioni. Costituisce un fatto notorio che gli intermediari prestano, doverosamente, molta attenzione alle annotazioni presenti in Centrale rischi e l'appostazione a sofferenza normalmente determina un tipico effetto negativo, nel senso di negare l'affidabilità bancaria al soggetto, con conseguente revoca degli affidamenti in essere anche da parte delle altre banche e blocco per quelli oggetto di nuove richieste. In sostanza, una errata segnalazione a sofferenza, secondo ciò che accade normalmente, comporta l'impossibilità di accedere al credito bancario, ciò che per l'imprenditore può comportare pregiudizi irreparabili. Va quindi accolto il ricorso cautelare volto alla cancellazione della ingiusta segnalazione. *Tribunale di Milano provvedimento del 30 giugno 2018*

Danno all'immagine ed alla reputazione – Danno "in re ipsa" – Esclusione – Onere di allegazione e prova – Valutazione e liquidazione

In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per

illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. *Cassazione Civile, Ordinanza n. 7594 del 28 marzo 2018*

Segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi– Mancata istruttoria da parte dell'intermediario circa la sussistenza della situazione equiparabile allo stato di insolvenza – Cancellazione con efficacia retroattiva

La legittimità della segnalazione deve provenire da un'adeguata istruttoria che l'intermediario deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere lo stato di insolvenza. Il ritardo nell'inadempimento non è da solo sufficiente per affermare lo stato di insolvenza di una impresa in quanto il debito potrebbe essere contestato e pertanto non adempiuto. La rilevante esposizione debitoria risultante dal bilancio deve essere considerata insieme a tutti gli indici contabili e non in modo autonomo. Il periculum in mora può essere desunto da indici presuntivi. La segnalazione ha lo scopo di informare gli intermediari sull'affidabilità degli operatori che, se segnalati a sofferenza, con maggiori difficoltà potranno accedere al credito con la conseguenza di trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ai concorrenti. *Tribunale di Napoli, provvedimento del 1 dicembre 2017*

Presupposti della segnalazione a sofferenza - Illegittimità della segnalazione - Ammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. - Danno patrimoniale e non patrimoniale - Risarcimento del danno – Periculum in mora

Per ottenere la cancellazione dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia della segnalazione di un credito in sofferenza è ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. È ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza, quando ne ricorrano i presupposti, per ottenere la cancellazione dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia della segnalazione di un credito in sofferenza. Il periculum in mora è in re ipsa in quanto la segnalazione di un soggetto quale cattivo pagatore gli preclude automaticamente l'accesso al credito. *Tribunale di Roma, provvedimento del 27 gennaio 2017*

Concordato preventivo - Segnalazione come "incaglio" o come "sofferenza" - Fatti nuovi che giustificano la segnalazione a sofferenza

La Circolare della Banca d'Italia del 7 febbraio 2014 specifica che le esposizioni debitorie di imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in bianco o a quella di concordato preventivo con continuità aziendale debbano essere segnalate alla Centrale dei Rischi come "incagliate", ovvero "a sofferenza" nel caso invece in cui ci siano elementi ulteriori valutati autonomamente dagli intermediari. Di conseguenza la presentazione di una domanda di concordato preventivo che contenga l'ammissione dell'impresa circa l'esistenza di uno stato di crisi è sicuramente un elemento obiettivo che legittima gli intermediari a classificare l'esposizione debitoria "a sofferenza". *Tribunale di Monza, provvedimento del 22 Dicembre 2014*

Contratto di finanziamento - Segnalazione alla Banca d'Italia di un credito in "sofferenza" – Condizioni – Professionisti

La sospensione dei pagamenti protrattasi per diversi mesi ed anche dopo la trasmissione del relativo contratto, da parte di un professionista, esposto nei confronti del sistema creditizio in termini ingiustificabili in rapporto ai costi gestionali ed ai rischi limitati della sua attività, che abbia beneficiato di un finanziamento, legittima la società erogatrice alla segnalazione

alla CentraleRischi, come "in sofferenza", del suo corrispondente credito, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito. *Cassazione Civile, Sentenza del 16 dicembre 2014, n. 26361*

Segnalazione alla Centrale rischi - Stato di insolvenza del debitore - Configurabilità - Condizioni - Obbligo di motivazione del giudice - Contenuto

Lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione. *Cassazione Civile, Sentenza del 10 ottobre 2013, n. 23083*

Centrale Rischi - Segnalazione - Necessità del preavviso - Natura generale ed astratta della comunicazione - Non sufficienza - Specificità e puntualità della comunicazione

Non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l'imminente segnalazione in Centrale dei rischi quando essa risulti generale e astratta. Come previsto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice di Autodisciplina degli Intermediari, detta comunicazione deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitarsi conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito. *Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma, 5 aprile 2013, n.1845*

Persona fisica e diritti della personalità -Diritto alla riservatezza e disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali - Conseguenze della segnalazione erronea - Responsabilità civile della Banca d'Italia

Nella gestione della Centrale dei rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, prevista ai sensi del decreto legislativo del 3 giugno 2003 n. 196, in quanto la riconducibilità di tale trattamento esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall'art. 141, lett. a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento con la conseguenza che spetta alla medesima Banca d'Italia la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata. *Cassazione Civile, Sentenza del 1 aprile 2009, n.7958*

Risarcimento del danno - Accertamento di potenziale idoneità del fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli - Possibilità di rigetto della domanda risarcitoria nel giudizio di liquidazione - Fattispecie in tema di danno conseguente all'ingiustificata segnalazione

di un credito alla cosiddetta Centrale dei Rischi.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicché la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilità di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, allorché la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice). *Cassazione Civile, Sentenza del 12 ottobre 2007, n. 21428*

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (danno morale) - Configurabilità come danno cosiddetta conseguenza - Fondamento, individuazione e limiti - Modalità di liquidazione con riguardo al danno all'immagine - Fattispecie in tema di erronea segnalazione alla CentraleRischi della Banca d'Italia.

Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla CentraleRischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso. *Cassazione Civile, Sentenza del 4 giugno 2007 n. 12929*
